



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PUCCIARELLI, BIZZOTTO, CANTÙ, MINASI,
PIROVANO, SPELGATTI, STEFANI e GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di introdurre la destinazione di una quota del tre per mille al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e, al pari di altre associazioni, bisognose di contributi, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Numerose leggi approvate negli ultimi anni consentono ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota dal gettito IRPEF a specifiche cause e soggetti, secondo una libera scelta di coscienza.

Nello specifico, si può scegliere se destinare: l'otto per mille allo Stato oppure a un'istituzione religiosa, il cinque per mille a enti di interesse sociale e il due per mille ad un partito politico. Questa possibilità si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento preziosissimo che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo.

Nel rispetto dello spirito laico, sancito dalla Costituzione, che è proprio dello Stato e che accompagna le scelte dei contribuenti,

si ritiene opportuno e utile arricchire la lista dei beneficiari, al fine di ampliare la scelta delle destinazioni cui il cittadino può indirizzare il proprio contributo.

Grazie alle risorse ottenute da questo contributo, per esempio, il Corpo dei vigili del fuoco sarà in grado di concretizzare i propri scopi a favore del servizio di soccorso svolto a beneficio di tutta la comunità e acquistare importanti attrezzature per fronteggiare situazioni di emergenza.

Il contributo del tre per mille si rivelerebbe un valido strumento di supporto per le Forze dell'ordine: la sicurezza rappresenta infatti un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e imprenditoriali. Attraverso la sicurezza si misura la visibilità e lo sviluppo di un Paese: destinare perciò il 3 per mille a queste categorie realizzerebbe i buoni propositi di tutti quei cittadini che vedono in questo strumento un mezzo utile per sostenere la propria democratica convivenza e partecipare attivamente a migliorare la sicurezza delle proprie città.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede che ogni cittadino, in sede di dichiarazione dei redditi, possa destinare una quota pari al tre per mille della propria imposta sul reddito al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il soste-

gno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Il medesimo articolo 1 rinvia altresì ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, per la de-

finizione delle modalità di attuazione della misura in oggetto. Resta fermo che essa trova applicazione a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2023.

L'articolo 2 reca le disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 3 reca norme sull'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per la destinazione del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo di

100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00